

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla commercializzazione delle
paste alimentari» (1207), di iniziativa del
senatore Diana e di altri senatori

«Nuova normativa per il commercio delle
paste alimentari» (1401), di iniziativa del
senatore Lops e di altri senatori

«Norme sulla produzione e la commercia-
lizzazione delle paste alimentari (1706)

**(Seguito della discussione congiunta e
approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge n. 1706, con assorbimento
dei disegni di legge nn. 1207 e 1401)**

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	6, 8, 10 e <i>passim</i>
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'in- dustria, il commercio e l'artigianato	3, 6, 8 e <i>passim</i>
GIANOTTI (PCI)	3, 10, 13
MANCIA, relatore alla Commissione	3, 6, 8 e <i>passim</i>
PEZZULLO (PSI)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15.

Presidenza del Presidente CASSOLA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari**» (1207), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

«**Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari**» (1401), d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori

«**Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari**» (1706)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1706, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1207 e 1401)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari», di iniziativa del senatore Diana e di altri senatori; «Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari», di iniziativa del senatore Lops e di altri senatori; «Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari». Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di questa mattina.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

considerato che le norme previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 frappongono gravi ostacoli alla produzione e commercializzazione della pasta integrale biologica mentre è necessario fornire i migliori sbocchi di mercato ai prodotti agricoli, e loro derivati, ottenuti con tecniche agronomiche e industriali che evitano l'uso di sostanze chimiche;

impegna il Governo

ad adottare con il regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 1706, apposite norme volte a:

1) determinare, nel contenuto di ceneri e cellulosa, i livelli compatibili con la farina completa di grano duro prodotta con mulini a pietra;

2) consentire l'immissione nel mercato di pasta con l'etichetta "farina macinata a pietra".

(0/1706/1/10)

LOPS, CASCIA, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE

GIANOTTI. L'ordine del giorno mi sembra sufficientemente chiaro e non necessita di una ulteriore illustrazione.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Concordo con la richiesta contenuta nell'ordine del giorno.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

GIANOTTI. Insisto perchè venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Lops e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1706. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1706:

Art. 1.

(Marchio di identificazione della pasta di semola di grano duro)

1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro, prodotta in Italia, devono essere contraddistinte con un marchio di identificazione del prodotto.

2. Il marchio è prescelto, fra le proposte avanzate dall'associazione di categoria dei pastai maggiormente rappresentativa, da una commissione così composta:

- a) un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un rappresentante dell'associazione di categoria dei pastai maggiormente rappresentativa.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il modello del marchio stabilito dalla commissione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione delle dimensioni e delle altre caratteristiche prescritte.

È approvato.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del marchio previsto dall'articolo 1, chi confeziona o fa confezionare pasta di semola di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui all'articolo 1 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 5.000.000.

2. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del marchio previsto dall'articolo 1, la medesima sanzione si applica a chi vende o detiene per vendere pasta di semola di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui all'articolo 1.

3. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi confeziona o fa confezionare prodotti alimentari diversi dalla pasta di semola di grano duro prodotta in Italia, apponendo il marchio di identificazione previsto dall'articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 4.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 ed il prodotto è ritirato dal mercato a cura e spese del produttore.

È approvato.

Art. 3.

(Pasta di sfarinati vari)

1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e all'articolo 4 della presente legge, prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea ed introdotte nel territorio nazionale, devono recare sulla confezione la denominazione di vendita «pasta di sfarinati vari», o altra denominazione equivalente comunque idonea a non indurre confusione nei consumatori, con esclusione della semplice denominazione «pasta» e di ogni riferimento nella denominazione stessa al «grano duro» o ai «grani di forza».

2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle paste di cui al comma 1, la medesima denominazione di «pasta di sfarinati vari», o altra denominazione equivalente compatibile con le norme di etichettatura del Paese di destinazione, è obbligatoria per le paste alimentari prodotte in Italia ai sensi della deroga di cui all'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

3. Le denominazioni complementari, quali spaghetti, penne, fusilli, eccetera, devono comparire sulla confezione del prodotto con caratteri tipografici chiaramente inferiori a quelli utilizzati per la denominazione prevista nel comma 1.

4. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data

di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, chi vende, o detiene per vendere, le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi produce in Italia le paste alimentari regolate nel presente articolo è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 ed il prodotto è confiscato.

Il relatore ha presentato un emendamento elaborato dal comitato ristretto e tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Composizione delle paste alimentari)

1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui al titolo IV della legge 4 luglio 1967, n. 580, e all'articolo 4 della presente legge, prodotte negli altri paesi membri della Comunità economica europea e introdotte nel territorio nazionale, devono indicare la esatta composizione del prodotto commercializzato. In particolare devono recare sulle confezioni le seguenti indicazioni:

- a) «pasta di semola di grano duro», qualora essa sia prodotta solo con grano duro;
- b) «pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero», qualora il primo componente prevalga sul secondo;
- c) «pasta di sfarinati di grano tenero e semola di grano duro», qualora il primo componente prevalga sul secondo;
- d) «pasta di sfarinati di grano tenero», qualora essa sia prodotta solo con grano tenero.

2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle paste di cui al comma 1, le denominazioni di cui al medesimo comma, o altra denominazione equivalente compatibile con le norme di etichettatura del paese di destinazione, sono obbligatorie per le paste alimentari prodotte in Italia ai sensi della deroga di cui all'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

3. Le denominazioni complementari, quali spaghetti, penne, fusilli o altre, devono comparire sulla confezione del prodotto con caratteri inferiori a quelli utilizzati per le denominazioni previste nel comma 1.

4. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, a decorrere dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, chi vende, o detiene per vendere, le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi produce in Italia paste alimentari diverse dalle paste di cui al

titolo IV della legge 4 luglio 1967, n. 580, e all'articolo 4 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000 e il prodotto è confiscato.

ALIVERTI. Desidero conoscere il parere del Governo su questa proposta, non tanto perchè sono ad essa contrario, quanto perchè mi preoccupo di dare la formulazione più rispondente possibile alle esigenze cui il provvedimento si riferisce.

Mi era sembrato di cogliere nel testo originario dell'articolo 3 la preoccupazione di escludere la semplice denominazione «pasta» e ogni riferimento al grano duro e ai grani di forza. Invece nel testo che è stato presentato non solo si introduce la definizione di pasta, ma si specifica «pasta di semola, pasta di grano duro».

Queste due definizioni sono apparentemente contraddittorie.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento recepisce la normativa vigente e la terminologia legislativa in uso, e rappresenta quindi una migliore qualificazione normativa.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e artigianato*. Il Governo condivide questa interpretazione, perchè l'articolo 3 così formulato non fa altro che recepire le proposte che lo stesso Governo aveva già fatto nel disegno di legge modificativo della legge n. 580.

Quindi si tratta solo di una terminologia più precisa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Pasta di tipo integrale)

1. Nella produzione di paste alimentari speciali secche è consentito aggiungere all'impasto crusca e cruschetto provenienti esclusivamente da frumento duro.

2. La crusca ed il cruschetto di frumento per poter essere impiegati nella produzione di paste alimentari devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti per le sementi destinate all'alimentazione umana ed in particolare dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, nonchè le caratteristiche organolettiche proprie dei prodotti con assenza di odori e sapori estranei.

3. Ai fini della presente legge la crusca ed il cruschetto di frumento devono avere un contenuto minimo di fibra alimentare del 30 per cento calcolato su sostanza secca, un valore granulometrico alla prova di

stacciatura compreso tra 0,4 e 1,2 millimetri e un'acidità massima di 7,5 gradi calcolata su sostanza secca.

4. Le paste alimentari speciali di cui al presente articolo, destinate al commercio, devono presentare le seguenti caratteristiche analitiche:

- a) fibra alimentare: minimo 6,5 per cento - massimo 8,5 per cento, calcolata su sostanza secca;
- b) umidità massima: 12,5 per cento;
- c) sostanze azotate (azoto per 5,70): minimo 12,5 per cento;
- d) acidità espressa in gradi: massimo 5, calcolata su sostanza secca.

5. La pasta speciale con aggiunta di crusca di frumento, di cruschetto o di una miscela dei due prodotti deve essere posta in commercio con la denominazione: «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con crusca» o «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con cruschetto» ovvero «Pasta di tipo integrale di semola di grano duro con crusca e cruschetto».

6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

7. Il metodo ufficiale di analisi relativo alla determinazione della fibra alimentare è approvato con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente ad inserire dopo l'articolo 4 alcuni articoli aggiuntivi elaborati dal comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione	Umidità massima per cento	SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (Azoto x 5,70) minimo
		Min	Max	Min	Max	
Semola	14,50	-	0,90	-	0,45	10,50
Semolato	14,50	1	1,35	-	1	11,50

2. È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati da destinare esclusivamente alla panificazione.

3. È consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in

ceneri minimo di 1,35 e massimo di 1,60, in cellulosa massimo di 1, in sostanze azotate (azoto per 5,70) minimo di 11,50, su cento parti di sostanza secca.

4. È tollerata nella semola, nel semolato e nella farina di grano duro, la presenza di sfarinati di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

5. È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella di cui al comma 1, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui all'articolo 13».

ALIVERTI. Vorrei chiedere alla cortesia del relatore, anzitutto, perchè si è eliminata la percentuale minima prevista dalla prima di queste tabelle.

In secondo luogo vorrei chiedere qual è il criterio in forza del quale sono stati modificati i valori, o abbassando o aumentando la percentuale stessa; siccome sono variazioni di una certa consistenza, vorrei capire la ragione per la quale sono state introdotte queste modifiche.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Non ci sono più limiti per quanto riguarda il minimo perchè ci sono dei controlli che garantiscono il rispetto di questa percentuale. Sarebbe stato pertanto anacronistico inserire nella legge questa norma.

PEZZULLO. Le ceneri basse sono caratteristiche dei grani teneri, quindi aggiungendo del grano tenero il valore delle ceneri aumenta. Pertanto il minimo dello 0,70 avrebbe garantito contro il pericolo dell'aggiunta del grano tenero. Ora, però, ci sono dei metodi di analisi che consentono di individuare la presenza del grano tenero e quindi non c'è più bisogno del valore minimo delle ceneri basse.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo fa presente che queste tabelle riprendono quelle già predisposte dal Governo e presentate a suo tempo nella proposta di modifica della legge n. 580.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-bis.

È approvato.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-ter:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro", "pasta di semolato di grano duro" - o, più semplicemente e

rispettivamente, "pasta di semola" e "pasta di semolato" - i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione ed essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

- a) con semola di grano duro e acqua;
- b) con semolato di grano duro e acqua.

2. È tollerata nella "pasta di semola", nella "pasta di semolato" e nella "pasta di tipo integrale" la presenza di sfarinati di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

3. Nella produzione della "pasta di semola" e della "pasta di semolato" è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, degli sfridi di lavorazione "normali" ed "eccezionali", previa rimacina degli stessi secondo i limiti, le modalità e le procedure da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-*quater*:

*Art. 4-*quater*.*

1. L'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *1.* La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA					Acidità espressa in gradi massimo (*)
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70 min)	
		min	max	min	max		
Pasta di semola di grano duro	12,50	-	0,92	-	0,45	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro	12,50	1,00	1,37	-	1,00	11,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 4-*quinquies*. Ne do lettura:

Art. 4-*quinquies*.

1. L'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.

2. La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:

Umidità massima per cento	SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA				Sostanze azotate (azoto x 5,70) min	Acidità espressa in gradi (*)
	Ceneri		Cellulosa			
	min	max	min	max		
12,50	-	1,20	-	0,50	12,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

3. L'estratto etereo non deve risultare inferiore a grammi 2,80 riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,145 riferiti a cento parti di sostanza secca.

4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di quattro uova è elevato in misura pari allo 0,05 su cento parti di sostanza secca per ciascun uovo aggiuntivo rispetto al minimo di quattro».

ALIVERTI. Anche in questo articolo sono eliminati tutti i minimi precedentemente previsti nella tabella: i criteri in forza dei quali sono state modificate queste percentuali non appaiono del tutto chiari. Vorrei essere convinto sulla opportunità di eliminare i minimi precedentemente previsti e di modificare i massimi.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. È cambiata la materia prima e comunque questi sono solo emendamenti tecnici, concordati sia con il Ministero sia con i tecnici.

GIANOTTI. Vorrei avanzare una riserva condividendo le osservazioni del senatore Aliverti. Avremmo almeno dovuto acquisire come Commissione elementi comparativi che spiegassero in qualche modo le modifiche introdotte. Invece, nonostante il lavoro del comitato ristretto, in sostanza noi votiamo queste cifre senza averne precisa cognizione.

Queste modifiche, in realtà, riflettono proposte del Governo e suggerimenti del Governo e dei produttori.

Ma dell'interesse dei consumatori, nell'elaborazione di questo testo si è veramente tenuto conto? Non abbiamo alcuna informazione in proposito, per cui il mio intervento deve risultare come una riserva da parte del Gruppo comunista.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Voglio far presente che abbiamo avuto contatti sia con i produttori del settore sia con le associazioni dei consumatori. Il disegno di legge che andiamo ad approvare mira proprio a tutelare l'interesse dei consumatori. I vincoli e le percentuali che qui vengono fissate modificano la vecchia impostazione in senso più favorevole ai consumatori. Non stiamo certo lavorando nell'interesse dei produttori, ma del prodotto, il che costituisce una garanzia rispetto alla concorrenza nociva per i consumatori, derivante da iniziative provenienti dall'estero che sfruttavano proprio la difficile interpretazione delle percentuali indicate nella legge del 1967.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non posso che confermare quanto detto dal relatore Mancina.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4-*quinquies*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 4-*sexies*. Ne do lettura:

Art. 4-*sexies*

1. L'articolo 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. È consentita la produzione di paste alimentari fresche.

2. Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità, il cui limite minimo non deve essere inferiore al 20 per cento e il cui limite massimo è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche poste in vendita in confezioni sigillate.

3. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6. Per le paste alimentari fresche con l'aggiunta di carne, il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

4. Il limite massimo delle ceneri della sfoglia delle paste speciali alimentari fresche farcite è elevato di 0,15 su cento parti di sostanza secca, non dovendosi comprendere nel calcolo dello stesso le ceneri apportate dai sali minerali degli ingredienti aggiunti alla sfoglia.

5. La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche pastorizzate.

6. È consentito l'uso delle farine di grano tenero.

7. Le paste alimentari fresche destinate al consumatore finale, devono riportare sui cartelli di esposizione e sulle confezioni, oltre alle diciture stabilite dall'articolo 35, tutte le altre indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

8. Le paste alimentari fresche prodotte dai laboratori artigianali per essere vendute direttamente al dettaglio, nei locali dei laboratori stessi o in locali a questi adiacenti, devono rientrare nei limiti di umidità di cui al comma 1 e possono essere commercializzate anche sfuse. Sono soggette all'obbligo del confezionamento, così come previsto dalle norme della presente legge, le paste alimentari fresche soggette a trasporto dal luogo di produzione ai diversi punti di vendita».

È approvato.

Passiamo alla votazione dei rimanenti articoli. Ne do lettura.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 36 ed al secondo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano alle paste alimentari prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea introdotte nel territorio nazionale ed a quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come integrata e modificata dalla legge 8 giugno 1971, n. 440, e dalla presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. Il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge avendo preso atto delle assicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo.

ALIVERTI. Anche il Gruppo democratico-cristiano voterà a favore di un provvedimento per il quale dobbiamo essere grati al Governo, al relatore ed ai membri del comitato ristretto, che hanno integrato un testo probabilmente elaborato con una certa fretta.

Le modifiche della legge n. 580 del 1967 pongono le premesse perchè l'intera normativa venga riesaminata. A qualche anno di distanza dalla sua emanazione e conseguentemente alla entrata in vigore delle nuove norme, ma soprattutto a seguito del recepimento delle direttive comunitarie, il Parlamento dovrà necessariamente riesaminare le norme che riguardano i cereali e prodotti come il pane e la pasta. Mi auguro che il Governo sappia difendere il testo che andiamo ad approvare, perchè lo sforzo che abbiamo fatto di tenere distinti i prodotti nazionali da quelli importati credo ponga problemi di ordine generale. Sul nostro mercato ci troveremo a scegliere tra due tipi di produzioni e tra prodotti di aziende vincolate sul mercato interno da norme precise, ma del tutto libere per quanto riguarda le merci destinate alle esportazioni. Spero che si riuscirà attraverso il marchio di qualità a conservare il primato della produzione nazionale ed anche a imporci sul mercato internazionale. Certo è che le norme internazionali sono penalizzanti per la nostra produzione e questo causerà non pochi problemi a livello di concorrenzialità. Infatti i prodotti importati potranno essere distribuiti ad un prezzo inferiore a quello che le aziende italiane saranno costrette ad applicare. Per questo è necessario che il Governo difenda con grande forza la sua proposta a livello comunitario.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le considerazioni del senatore Aliverti appaiono assolutamente obiettive. Può darsi però che dopo la conclusione della riunione tra i vari *partners* comunitari che interverrà entro il mese in corso possa essere approvato qualche aggiustamento.

Il lavoro compiuto dalla 10^a Commissione permanente del Senato è molto importante perchè contribuisce a definire finalmente una posizione certa su una materia che richiedeva con urgenza una ridefinizione. Il Governo è consapevole dell'esigenza di tutelare il primato dei prodotti italiani nel settore della pasta a livello internazionale ed opererà in modo deciso in tal senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 1706 nel suo complesso, nel testo emendato e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

Avverto che in seguito a tale approvazione i disegni di legge nn. 1207 e 1401 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA